



UNIVERSITÀ  
di CAMERINO

## DECRETO RETTORALE N. 36 del 19 marzo 2015

**Bando per l'individuazione del personale docente in servizio nelle Istituzioni scolastiche secondarie per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all'art. 11, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 – “Tutor coordinatore nell'ambito dei tirocini formativi attivi per l'insegnamento” – anno accademico 2014/15.**

### IL RETTORE

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 «Regolamento concernente: definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 aprile 2011, n.139 «Attuazione decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la "formazione iniziale degli insegnanti"»;

**VISTO** il D.M. 16 maggio 2014, n. 312 con il quale è stata indetta per l'anno accademico 2014-15 la selezione per l'accesso al secondo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

**VISTO** il Decreto Dipartimentale del Dipartimento per l'Istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 maggio 2014 n. 263, “Indicazioni operative per la presentazione della domanda di partecipazione e per il pagamento del contributo di partecipazione alle prove di selezione di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 maggio 2014, n. 312”.

**VISTO** il D.M. 20 giugno 2014, n. 487 “Integrazione delle disposizioni per l'istituzione e lo svolgimento dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui agli artt. 10 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 a decorrere dall'anno accademico 2014-15;

**PRESO ATTO** che l'offerta formativa dell'Università di Camerino riconosciuta dal MIUR per le immatricolazioni ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado risulta essere di 190 posti, ripartiti tra le diverse classi di abilitazioni per le quali l'Ateneo attiva corsi di Tirocinio Formativo Attivo, ai quali potrebbero aggiungersi anche coloro che sono ammessi in sovrannumero ai sensi dell'art. 15 comma 17 del Decreto MIUR 249 del 2010 e dell'art. 3, commi 6 e 7 del Decreto MIUR 16 maggio 2014, n. 312;

**VISTO** il bando, emanato con Decreto Rettorale n. 229 del 2 ottobre 2014, contenente le modalità di ammissione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'anno accademico 2014/2015;

**VISTO** IL Decreto Rettorale n. 9 del 26 novembre 2012 “Bando per l'individuazione del personale docente in servizio nelle Istituzioni scolastiche secondarie per lo svolgimento dei compiti tutoriali



UNIVERSITÀ  
di CAMERINO

di cui all'art. 11, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 – Tutor coordinatore nell'ambito dei tirocini formativi attivi per l'insegnamento" per l'anno accademico 2011/12;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 novembre 2011 recante la "Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n.249";

**CONSIDERATO** che a seguito della procedura concorsuale indetta con il predetto Decreto Rettorale n. 9 del 26 novembre 2012 sono già utilizzabili n. 4 tutor coordinatori il cui incarico è di durata quadriennale che hanno dato conferma della loro disponibilità;

**CONSIDERATA** la necessità di avviare al più presto i corsi, dopo la conclusione dell'iter concorsuale di ammissione;

**CONSIDERATO** che con decreto ministeriale prot. n. 0000966 del 24 dicembre 2014 sono stati assegnati 23 Tutor coordinatori alla regione Marche e con Decreto prot. n. 146/C12a del 8 gennaio 2015 la Regione Marche ha assegnato 6 tutor coordinatori all'Università di Camerino.

**RITENUTO** opportuno dare avvio fin d'ora ad una procedura di selezione che consenta la formazione di graduatorie da utilizzare per la nomina dei tutor coordinatori a seguito dell'assegnazione del contingente da parte del MIUR;

## DECRETA

### Articolo 1

#### Oggetto della selezione

1. Ai fini dello svolgimento, nell'anno accademico 2014/2015, dei compiti tutoriali di cui all'art. 11, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, nell'ambito dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo dell'Università degli Studi di Camerino, è indetta una selezione per titoli e colloquio per individuare, tra il personale docente in servizio nella scuola secondaria di I e II grado, soggetti idonei ad assumere il ruolo di tutor coordinatore nei corsi di TFA.

2. Le Classi di abilitazione, per le quali verranno selezionati i candidati, sono di seguito riportate:

#### Scuola di Architettura e Design:

- Classe A033
  - Classe A016
  - Classe A071
- } unica graduatoria finale

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 3, del D.M. 8 novembre 2011, il contingente dei tutor coordinatori è determinato assicurando la presenza di un tutor per ogni 15 corsisti o frazione.



UNIVERSITÀ  
di CAMERINO

## **Articolo 2**

### **Caratteristiche dell'incarico di tutor coordinatore**

1. L'incarico di tutor coordinatore comporta l'esonero parziale dall'insegnamento nella scuola. Esso ha la durata massima di quattro anni, prorogabile solo per un ulteriore anno, ed è soggetto a conferma annuale previa valutazione dei parametri di cui all'art. 11, comma 7, del D.M. 249/2010. Un ulteriore incarico di tutor coordinatore può essere conferito alla stessa persona solo dopo un anno dalla cessazione del precedente. L'Università procede annualmente alla conferma o alla revoca degli incarichi di tutor coordinatori sulla base dei seguenti parametri:

- a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
- b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
- c) gestione dei rapporti con l'istituzione universitaria;
- d) gestione dei casi a rischio.

L'Università può inoltre predisporre, per i tirocinanti, questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati possono essere utilizzati anche ai fini della conferma degli incarichi.

2. Il personale eventualmente revocato dall'incarico di tutor coordinatore, a seguito della valutazione di cui al primo comma del presente articolo, non può partecipare alle selezioni per il medesimo ruolo nei successivi cinque anni.

3. L'incarico di tutor coordinatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa.

4. In caso di mancata attivazione dei percorsi di TFA il personale in semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarità.

5. L'orario di servizio previsto per i tutor coordinatori, da effettuarsi presso l'Università in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale, è di regola di diciotto ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nell'Università, non potrà comunque superare il limite massimo di trentasei ore settimanali.

## **Articolo 3**

### **Funzioni e compiti dei tutor coordinatori**

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.M. 249/2010, ai tutor coordinatori è affidato il compito di:

- a) orientare e gestire i rapporti con i tutor dei tirocinanti assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
- b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
- c) supervisionare e valutare le attività di tirocinio diretto e indiretto;
- d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.

2. Ai sensi dell'allegato A del D.M. 487/2014, ai tutor coordinatori possono essere affidati i laboratori relativi alle aree disciplinari.



UNIVERSITÀ  
di CAMERINO

#### Articolo 4

##### Requisiti di ammissione e titoli valutabili

1. Possono concorrere all'incarico di tutor coordinatore i docenti in servizio a tempo indeterminato presso la scuola secondaria di I o II grado che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1 almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre negli ultimi dieci anni di insegnamento effettivo per ciascuna Classe di abilitazione per la quale si fa domanda;
- 2 costituiranno titolo preferenziale attività documentata in uno dei seguenti ambiti, per ognuno dei quali è altresì specificato il punteggio che potrà essere attribuito in sede di valutazione dei titoli:
  - a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle Scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);
  - b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore (punti 2);
  - c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle Scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 2);
  - d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS (punti 3);
  - e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, le Scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);
  - f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dalle Università o da Enti pubblici di ricerca (punti 3);
  - g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);
  - h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (punti 2);
  - i) titolo di Dottore di ricerca in didattica (punti 6);
  - j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3);
  - k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le Università, le Istituzioni AFAM o Enti accreditati dal Ministero (punti 6);



UNIVERSITÀ  
di CAMERINO

l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (LLP, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) (punti 6).

2. I requisiti e i titoli di ammissione devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

### **Articolo 5**

#### **Domanda di ammissione**

1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà pervenire (non fa fede il timbro postale), a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 13.30 del 31 marzo 2015.**

2. Si considerano prodotte utilmente soltanto le domande presentate secondo una delle seguenti modalità:

- a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso l'Università degli Studi di Camerino, Segreteria della Scuola di Scienze e Tecnologie, P.zza Dei Costanti 4 – Camerino
- spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzate al Magnifico Rettore c/o Scuola di Scienze e Tecnologie, P.zza Dei Costanti 4 , 62032 Camerino (MC).
- via fax al numero 0737/402127
- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo [sst@pec.unicam.it](mailto:ssst@pec.unicam.it)

In entrambi i casi gli interessati dovranno riportare la seguente dicitura: "Selezione per tutor coordinatore TFA", indicando inoltre la/le Classe/Classi di abilitazione cui intendono partecipare. E' possibile candidarsi per più classi di abilitazione.

3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o in ogni modo imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno dopo il termine di scadenza sopra indicato.

5. Nella domanda, i candidati dovranno indicare, pena l'esclusione dalla partecipazione alla selezione:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza ed eventuale domicilio eletto ai fini della presente selezione;
- b) distretto scolastico presso il quale prestano attualmente servizio con indicazione dell'Istituzione scolastica secondaria;
- c) di aver svolto almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato, di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;
- d) i titoli posseduti e validi ai fini della valutazione di cui all'art. 6 del presente bando;
- e) la Classe di abilitazione per cui intendono partecipare alla selezione.

6. alla domanda devono essere allegati:

- elenco complessivo dei documenti prodotti;
- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
- curriculum vitae et studiorum, datato e firmato;

I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva da parte dell'interessato. Ai sensi dell'art.



UNIVERSITÀ  
DI CAMERINO

38, comma 3, del succitato D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione sostitutiva deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. L'Università si riserva di verificare successivamente la veridicità delle autodichiarazioni presentate, acquisendo dagli Enti interessati la relativa certificazione.

I candidati, purché cittadini comunitari, possono dimostrare il possesso dei titoli mediante autocertificazione, resa secondo quanto stabilito dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nel caso di titoli rilasciati da Pubbliche Amministrazioni, questi vanno solo ed esclusivamente autocertificati ai sensi della L. 183/2011.

- Copia delle pubblicazioni di cui chiede la valutazione (si veda art. 4, punto 2g).

Le pubblicazioni scientifiche nonché eventuali altri lavori valutabili, non possono essere sostituiti da autocertificazione. Pertanto il candidato è tenuto ad allegarli in originale o in copia, dichiarandone in quest'ultimo caso la conformità all'originale con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità della copia stessa all'originale.

7. Copia della domanda dovrà essere inoltrata dai candidati anche al Dirigente Scolastico della Scuola di appartenenza, nonché al Direttore Scolastico Regionale.

8. I candidati sono tenuti a comunicare al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Camerino, con la massima tempestività, ogni eventuale variazione dei dati riportati nella domanda.

9. I candidati possono allegare una breve relazione (al massimo due cartelle) per fornire eventuali dettagli riguardanti i titoli presentati.

## **Articolo 6**

### **Commissione giudicatrice**

1. Il Rettore provvede con proprio Decreto alla nomina della Commissione giudicatrice.

2. La Commissione procede all'esame delle candidature presentate entro il termine indicato al presente bando, assegnando una valutazione complessiva massima di 100 punti suddivisi tra la valutazione dei titoli e del colloquio.

## **Articolo 7**

### **Valutazione dei titoli e colloquio di valutazione**

1. Il colloquio di valutazione consisterà in una intervista strutturata volta a saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Il colloquio terrà conto altresì del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore.

2. Al colloquio saranno attribuiti fino a un massimo di 50 punti.

3. I titoli valutabili, ai sensi del D.M. 8 novembre 2011, sono riportati all'art. 4, comma 1, punto 2 del presente avviso di selezione, dove viene precisato anche il relativo punteggio. La valutazione dei titoli prevede un punteggio massimo complessivo di 50 punti.

4. La sede, data e ora del colloquio stesso, verrà comunicata ai candidati all'indirizzo mail indicato nella domanda. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

5. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

6. L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato,





UNIVERSITÀ  
DI CAMERINO

l'esclusione dal concorso. Tale eventuale esclusione sarà direttamente comunicata all'interessato/a.

### **Articolo 8**

#### **Graduatorie finali**

1. La Commissione provvederà a redigere per ciascuna classe di abilitazione la graduatoria finale degli idonei sommando per ciascun candidato il punteggio dei titoli con quello ottenuto nel colloquio di valutazione.
2. Le graduatorie finali saranno approvate con apposito Decreto Rettorale e successivamente pubblicate nel sito del TFA dell'Università degli Studi di Camerino (<http://tfa.unicam.it>).
3. Le graduatorie saranno valide per un massimo di 4 anni e vi si potrà attingere per eventuali sostituzioni o surroghe (art. 11, c. 5 del D.M. 249/10).
4. Concluse le procedure di valutazione, l'Università comunicherà le graduatorie agli Uffici scolastici territoriali interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro.

### **Articolo 9**

#### **Svolgimento dell'attività di tutor coordinatore**

1. I candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti disponibili, verranno chiamati a svolgere la loro attività entro il termine che sarà comunicato loro dall'Amministrazione universitaria.
2. Entro il termine suddetto, i tutor selezionati dovranno presentare i documenti e gli attestati richiesti dall'Università, compreso l'attestato di esonero parziale rilasciato dall'Amministrazione ove prestano servizio. Qualora, entro il termine indicato, per qualunque causa i tutor individuati non si presentassero o non presentassero la documentazione richiesta, l'Università potrà chiamare il candidato collocatosi in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di merito.
3. Al personale docente ed educativo utilizzato presso le università si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Considerato che l'attività di servizio viene prestata in due diverse sedi, l'istituzione scolastica presso la quale il docente continua ad essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio da effettuarsi presso le sedi universitarie, e perciò dalle stesse autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dalla segreteria didattica della struttura competente dell'Università di Camerino (Scuola di Scienze e Tecnologie, ovvero Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, ovvero Scuola di Architettura e Design) alla scuola di titolarità.
4. L'incarico previsto dal presente avviso di selezione non comporta alcun emolumento aggiuntivo per i docenti individuati rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

### **Articolo 10**

#### **Responsabile del procedimento**

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii., responsabile del procedimento di cui al



UNIVERSITÀ  
di CAMERINO

presente bando è il dott. Giulio Bolzonetti.

2. Le disposizioni del presente bando, atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

#### **Articolo 11**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti alla selezione per l'accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo di cui all'art. 1, sono raccolti presso l'Università degli Studi di Camerino, che ha sede in Piazza Cavour, 19/f – 62032 Camerino (MC).

2. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.

3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l'esclusione.

4. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Università al Ministero per le finalità istituzionali proprie.

5. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 196/2003, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Camerino, titolare del trattamento.

#### **ARTICOLO 11**

##### **Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si applicano le norme vigenti in tema di pubbliche selezioni, in quanto compatibili.

#### **ARTICOLO 12**

##### **Pubblicità**

1. Il presente bando verrà pubblicizzato via INTERNET all'indirizzo <http://tfa.unicam.it>

2. Eventuali variazioni ed integrazioni a quanto contenuto nel presente avviso di selezione saranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione nelle pagine web dell'Università di Camerino all'indirizzo <http://tfa.unicam.it>

**Camerino, li 19 marzo 2015**

**IL RETTORE**

**Prof. Flavio Corradini**

**F.to Flavio Corradini**